

ZES Unica. Le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile sono entrambe pari al 100 per cento

Con provvedimento del 12 dicembre 2024, prot. n. 446421/2024, l'Agenzia delle Entrate ha reso noto che le percentuali del credito d'imposta effettivamente fruibile, di cui ai commi 2 e 3-bis dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, sono entrambe pari al 100 per cento.

L'ammontare massimo del credito d'imposta fruibile da ciascun beneficiario è pari alla somma dei crediti di cui al comma 1, primo e terzo periodo, dell'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, risultanti dall'ultima comunicazione integrativa validamente presentata ai sensi del citato comma 1, secondo le modalità definite con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 350036 del 9 settembre 2024, come modificato con il provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate prot. n. 406943 del 6 novembre 2024, in assenza di rinuncia, moltiplicati per le sopra citate percentuali, troncando il risultato all'unità di euro.

Rilasciato il software di compilazione relativo all'aggiornamento del modello di comunicazione integrativa degli investimenti nella ZES

18/11/2024 – Presentazione Comunicazione integrativa attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica per la fruizione del credito d'imposta di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113 (mod. ZEI24)

Da oggi è possibile inviare i file contenenti la comunicazione integrativa di cui all'articolo 1 del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, attestante l'avvenuta realizzazione entro il termine del 15 novembre 2024 degli investimenti nella ZES unica e la predisposizione del relativo file da trasmettere in via Telematica all'Agenzia delle Entrate.

A tal proposito sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile l'applicazione che consente la compilazione del file telematico.

Inoltre nell'ambito della piattaforma "Desktop Telematico", sono disponibili le applicazioni "Entratel" e "File Internet", che gestiscono la predisposizione di tale documento per la trasmissione telematica.

Zes unica. Approvato il nuovo modello per l'integrazione degli investimenti

L'articolo 8 del decreto-legge 19 ottobre 2024, n. 155, ha sostituito il terzo periodo del comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge n. 113/2024, prevedendo la possibilità per i beneficiari di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15 novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, unitamente all'ammontare del maggior credito d'imposta maturato e alla documentazione probatoria.

Il medesimo articolo 8 del decreto-legge n. 155 del 2024 ha, inoltre, inserito nell'articolo 1 del medesimo decreto-legge n. 113/2024 il comma 3-bis con il quale viene disposto che qualora il credito di imposta fruibile, come determinato ai sensi del comma 2 dell'articolo 1 del decreto-legge, risulti pari al limite massimo di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate è determinato l'ammontare massimo del credito di imposta residuo fruibile da ciascun beneficiario in relazione agli ulteriori o maggiori investimenti realizzati.

Ciò premesso, al fine di dare attuazione alle disposizioni normative sopra riportate, consentendo ai soggetti interessati di indicare nella comunicazione integrativa anche investimenti realizzati nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2024 e il 15

novembre 2024, ulteriori rispetto a quelli risultanti dalla comunicazione presentata ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR 17 maggio 2024, ovvero di importo superiore rispetto a quello risultante dalla citata comunicazione, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024 è stato disposto:

- l'aggiornamento del modello di comunicazione, prevedendo nei quadri A e B ulteriori campi per l'indicazione separata dei predetti investimenti;
- ulteriori modifiche al citato modello di comunicazione;
- modifiche al provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 9 settembre 2024 per adeguarne il contenuto alle disposizioni normative sopra descritte.

Le versioni aggiornate del modello di comunicazione e delle relative istruzioni sono parti integranti del citato provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate del 6 novembre 2024, prot. n. 406943/2024.

Come anticipato, la comunicazione integrativa deve essere presentata all'Agenzia delle entrate dal 18 novembre 2024 al 2 dicembre 2024, in via telematica, utilizzando il nuovo modello, direttamente dal beneficiario oppure avvalendosi di un soggetto incaricato della trasmissione delle dichiarazioni di cui all'art. 3, commi 2-bis e 3, del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322, mediante i canali telematici dell'Agenzia delle entrate.

Commercialisti. Prorogare i termini per l'adesione al concordato preventivo biennale

Il presidente de Nuccio in una lettera al Ministro Giorgetti, al Viceministro Leo e al direttore Ruffini: "Il differimento trova conferma nello Statuto dei diritti del contribuente". Dalla categoria arriva anche la richiesta di strumenti che semplifichino la raccolta e il recupero dei dati dei contribuenti relativi al 2018-2023.

"Un intervento urgente finalizzato a riconoscere a tutti i soggetti interessati dal concordato preventivo biennale un congruo differimento sia del termine del 31 ottobre per l'accettazione della proposta sia di quello di presentazione delle dichiarazioni".

È la richiesta avanzata dal Presidente del Consiglio nazionale dei commercialisti, Elbano de Nuccio, in una lettera inviata oggi al Ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, al suo Viceministro Maurizio Leo e al direttore delle Entrate Ernesto Maria Ruffini. I commercialisti avevano già manifestato la necessità di una proroga attraverso una nota stampa diffusa la scorsa settimana dopo che al Consiglio nazionale erano arrivate numerosissime segnalazioni di contribuenti e professionisti che evidenziano l'insufficienza del termine del 31 ottobre per l'accettazione della proposta e la trasmissione all'Agenzia delle Entrate delle dichiarazioni, alle quali devono essere allegate dette accettazioni.

Il D.L. Omnibus “convertito” è stato pubblicato in Gazzetta

Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 236 dell'8 ottobre 2024, la legge 7 ottobre 2024, n. 143, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 9 agosto 2024, n. 113, recante: «Misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico» (c.d. Decreto Omnibus).

Le modifiche introdotte dalla legge di conversione al Decreto Omnibus entrano in vigore il 9 ottobre 2024.

Concordato preventivo biennale. Commercialisti: “necessaria proroga della scadenza per l'adesione”

De Nuccio: “Poco tempo a disposizione, si rischia insuccesso della misura”

“Per il concordato preventivo biennale è necessaria una proroga della scadenza del 31 ottobre”.

È quanto afferma il Presidente del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Elbano de Nuccio.

“Le apprezzate modifiche normative al nuovo istituto, promosse

anche dal Consiglio Nazionale – spiega de Nuccio – sono state emanate solo ad agosto inoltrato e l'indispensabile circolare dell'Agenzia delle Entrate è stata diramata il 17 settembre. In questo contesto nel quale, peraltro, permangono dubbi interpretativi, i colleghi, che devono elaborare le proposte e valutarle con i contribuenti loro assistiti, lamentano evidenti difficoltà dovute all'esiguo tempo disponibile. Si rischia un insuccesso della misura”.

D.L. Omnibus. Il Senato approva. Primo via libera al ravvedimento speciale col concordato

Nella mattinata di martedì 1° Ottobre 2024 , con 98 voti favorevoli, 66 contrari e un'astensione, l'Assemblea del Senato ha rinnovato la fiducia al Governo con l'approvazione del ddl n. 1222 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico. Il ddl passa ora all'esame della Camera.

Conversione D.L. Omnibus

2024. Il testo all'esame del Senato

L'Aula del Senato della Repubblica torna martedì 1° ottobre alle 10, con le dichiarazioni di voto sulla questione di fiducia, posta dal Governo, sull'approvazione, nel testo definito dalle Commissioni riunite Bilancio e Finanze e comprensivo delle condizioni formulate dalla Commissione Bilancio, del ddl n. 1222 di conversione in legge del decreto-legge n. 113/2024 recante misure urgenti di carattere fiscale, proroghe di termini normativi ed interventi di carattere economico.

Si evidenzia che le Commissioni riunite Bilancio e Finanze del Senato hanno approvato numerosi emendamenti al ddl di conversione del c.d. decreto Omnibus

Tra questi, vale la pena segnalare quelli che inseriscono gli articoli 2-ter (Trattamento sanzionatorio per i soggetti che non aderiscono al concordato preventivo biennale o ne decadono) e 2-quater (Imposta sostitutiva per annualità ancora accertabili dei soggetti che aderiscono al concordato preventivo biennale).

Tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”. Approvato il modello di

comunicazione integrativa prevista dal D.L. “Omnibus”

Approvato il nuovo modello per trasmettere la comunicazione integrativa relativa al tax credit “Zona economica speciale per il Mezzogiorno”, prevista dal D.L. n. 113/2024.

Il provvedimento, del 9 settembre 2024, prot. n. 350036/2024, dell’Agenzia delle entrate, detta nuove regole per l’invio delle comunicazioni e modifica quanto indicato dal provvedimento dell’11 giugno 2024, stabilendo che non si terrà conto delle comunicazioni integrative già inviate sulla base del precedente provvedimento.

Gli operatori economici potranno usare il modello che sarà messo a disposizione sul sito delle Entrate dal 18 novembre al 2 dicembre 2024 per attestare l’avvenuta realizzazione, entro il termine del 15 novembre, degli investimenti già comunicati all’Agenzia a partire dallo scorso 12 giugno.

Decreto milleproroghe: il Senato approva in via definitiva | Confermato il differimento della nomina dei revisori per le “nano imprese”

L’Assemblea del Senato, di mercoledì 26 febbraio, con 154 voti favorevoli e 96 contrari, ha rinnovato la fiducia posta dal

Governo sull'approvazione del Ddl n. 1729, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, in materia di proroga di termini legislativi, nel testo trasmesso dalla Camera.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe), votata la fiducia

Nella seduta odierna la Camera con 315 voti favorevoli e 221 contrari ha votato la questione di fiducia posta dal Governo sull'approvazione, senza emendamenti, subemendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica ([A.C. 2325-A/R](#)), nel testo approvato dalle Commissioni a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.

Il provvedimento reca diverse disposizioni sulla fiscalità relative, tra l'altro, alle agevolazioni fiscali inerenti alla sistemazione a verde di aree private, cd. *bonus verde* (art. 10, comma 1) e all'acquisto di autoveicoli, motocicli e ciclomotori elettrici (art. 12, comma 1). In tema di diritto societario, si segnala il differimento ad aprile 2020 della nomina degli organi di controllo per le c.d. "*nano imprese*" (art.8, comma 6-*sexies*.).

Proroga delle detrazioni fiscali per interventi di sistemazione a verde (art. 10, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 10, interviene sull'art. 1, comma 12, della legge n. 205 del 2017, disponendo la **proroga, per il 2020, della detrazione spettante, ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, per gli interventi di sistemazione a verde**. Anche per il 2020, quindi, è possibile detrarre dall'imposta lorda un importo pari al 36 per cento delle spese documentate, fino a un ammontare complessivo non superiore a 5.000 euro per unità immobiliare a uso abitativo, sostenute per la "sistemazione a verde" di aree scoperte private e condominiali di edifici esistenti, comprese le pertinenze, recinzioni, impianti di irrigazione, realizzazione di pozzi, coperture a verde e giardini pensili. Le spese di progettazione e manutenzione sono agevolabili se connesse all'esecuzione degli interventi citati. Sono, pertanto, detraibili le opere che si inseriscono in un intervento di sistemazione a verde dell'intero giardino o area interessata, consistente nella riqualificazione ex novo dell'area a verde o nel radicale rinnovamento dell'esistente. Non sono agevolabili i lavori eseguiti in economia

Proroga del contributo per l'acquisto di motoveicoli e ciclomotori elettrici o ibridi (art. 12, comma 1)

Il comma 1, dell'articolo 12, proroga per gli acquisti effettuati nell'anno **2020** il **contributo**, già riconosciuto per l'anno 2019, per **l'acquisto di motocicli e ciclomotori elettrici o ibridi**, previa rottamazione di un analogo veicolo inquinante.

Proroga termini in tema di revisione contabile (art. 8, comma 6-*sexies*)

Il comma 6-*sexies*, dell'articolo 8, proroga e *rende mobile* il termine entro il quale le società a responsabilità limitata e le società cooperative sono tenute alla prima nomina del revisore o degli organi di controllo, in ottemperanza alle novelle apportate al codice civile dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. Con le disposizioni in esame tale termine *slitta* dal 16 dicembre 2019 alla data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2019.

Decreto-legge proroga dei termini (cd. Decreto milleproroghe). Il Governo pone la fiducia

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento, Federico D'Incà, ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del disegno di legge: Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, recante disposizioni urgenti in materia di proroga di termini legislativi, di organizzazione delle pubbliche

amministrazioni, nonché di innovazione tecnologica (A.C. 2325-A/R), nel testo predisposto dalle Commissioni della Camera dei deputati a seguito del rinvio deliberato dall'Assemblea.